



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 10 giugno 2010 n.4

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 27 ottobre 2003 n.135 e le relative disposizioni applicative adottate con deliberazioni del Congresso di Stato n.32 del 13 febbraio 2006 e n.37 del 20 luglio 2009;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 10 maggio 2010, nel testo corretto come da errata corrige n.24/2010;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE, AUTOBUS, MINIBUS CON CONDUCENTE (NCC)

TITOLO I Modalità di esercizio e Requisiti

Art. 1

L'operatore economico che intende esercitare l'attività di Noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente – di seguito NCC - deve essere appositamente autorizzato dalla Segreteria di Stato con delega ai Trasporti previa verifica dei requisiti di esercizio effettuata dagli uffici competenti.

Art. 2

L'operatore economico di cui al precedente articolo 1 deve essere titolare di licenza con oggetto sociale/oggetto licenza specifico per "Servizio di noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente" con indicazione del numero mezzi e specifica tipologia.

Art. 3

La richiesta deve essere presentata alla Segreteria di Stato per i Trasporti e deve indicare esattamente il tipo di servizio per cui viene richiesta: "Servizio di Noleggio autovetture, autobus, minibus con conducente NCC".

Nella richiesta deve altresì essere specificato il numero dei mezzi per i quali si chiede l'autorizzazione ed a quale categoria di veicoli la stessa è riferita.

Art. 4

La richiesta deve indicare il personale assunto dall'operatore economico e le mansioni per le quali è assunto, eventuali impegni occupazionali con tempi e professionalità, la sede sociale e la rimessa o garage individuato per il ricovero/parcheggio mezzi.

Art 5

L'autorizzazione, direttamente subordinata e rapportata al numero di unità lavorative occupate dall'azienda, potrà altresì prevedere eventuali adempimenti/osservanze da parte dell'operatore riguardo impegni occupazionali espressi dall'operatore, quali tempi e professionalità per l'assunzione del personale.

Art 6

La sede sociale deve avere quali requisiti locali ad uso ufficio idonei allo svolgimento di attività amministrativa, per il ricevimento dell'utenza e la stipula dei fogli di servizio trasporto e comunque dotati di idonea conformità edilizia.

Art. 7

I veicoli adibiti a NCC devono stazionare in una rimessa o garage; per rimessa o garage, deve intendersi uno spazio, anche privo di particolari strutture, situato in un'area privata e a uso esclusivo; deve comunque essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.

TITOLO II

Caratteristiche /Tipologia del Servizio di Noleggio con conducente

Art. 8

Il servizio NCC deve chiaramente differenziarsi dal servizio taxi; il veicolo adibito a servizio NCC non può quindi stazionare in luogo pubblico ma nell'apposita rimessa o garage, deve avere al proprio interno un apposito contrassegno identificativo e una targhetta metallica posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." fornita dall'Ufficio Registro Automezzi secondo le dimensioni ed i prezzi che verranno fissati con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di carta di circolazione e targhe di immatricolazione dei veicoli.

L'Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio con conducente NCC. A tale scopo, l'operatore economico proprietario del veicolo deve fare richiesta di collaudo all'Ufficio Registro Automezzi entro 30 giorni dall'immatricolazione.

Art. 9

Viene istituito l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" consistente in un registro, preventivamente numerato e poi vidimato dall'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, sul

quale devono essere annotati gli estremi del contratto di noleggio, ovvero: i dati del committente; il nome del conducente; la targa del veicolo noleggiato; data, luogo e km. di partenza ed arrivo, corrispettivo della prestazione. La compilazione deve essere singola per ogni prestazione ed una copia del foglio di servizio deve essere tenuta a bordo del veicolo per eventuali controlli. Il registro può anche essere formato da fogli mobili, purché numerati e vidimati come sopra riportato.

Art. 10

Il servizio NCC può essere esercitato con:

- a) autovetture (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 1 avente un numero di posti fino a 9 compreso il conducente) omologate per trasportare almeno 4 persone compreso il conducente;
- b) minibus (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 2 avente un numero di posti da 10 fino a 17 compreso il conducente);
- c) autobus (veicolo appartenente alla categoria internazionale M 3 avente un numero di posti superiore a 17 compreso il conducente).

Art. 11

Per la conduzione di un'autovettura adibita a servizio NCC occorre essere in possesso di patente di guida categoria B e del certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KB; per la guida di minibus e autobus occorre essere in possesso di una patente di guida categoria D e CAP tipo KD.

Art. 12

L'autorizzazione al noleggio NCC può essere trasferita d'ufficio quando il veicolo viene sostituito con un altro che rientra nella medesima categoria, previo collaudo presso l'Ufficio Registro Automezzi.

Art. 13

Non è consentita la cessione a terzi dell'autorizzazione al servizio NCC.

Art. 14

L'autorizzazione per servizio NCC decade qualora l'operatore non provveda all'acquisto ed immatricolazione del mezzo autorizzato entro il termine di 3 mesi dall'autorizzazione.

Art. 15

L'inosservanza alle disposizioni fissate nell'autorizzazione o l'esercizio non conforme al presente regolamento è punito ai sensi dell'art. 24 Legge 28 aprile 1999 n.53 nonché, in caso di recidiva, così come stabilito dalla suddetta legge, con la revoca della autorizzazione al servizio di NCC.

Art. 16

La Segreteria di Stato ai Trasporti può promuovere periodicamente controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 17

Gli operatori già titolari di licenza all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguare l'oggetto sociale /oggetto licenza a quanto previsto agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento entro il termine di 6 mesi dall'adozione del regolamento stesso, pena la revoca delle autorizzazioni già emesse.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta